

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BRICHERASIO E LA SQUADRA “A.I.B. E PROTEZIONE CIVILE DI BRICHERASIO ODV”, APPARTENENTE AL “CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE” PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DI PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO COMUNALE.

- Il Comune di Bricherasio, con sede e domicilio fiscale in Piazza S. Maria numero 11 codice fiscale 01485680019 in persona del Sindaco pro- tempo Signor BALLARI SIMONE nato a Pinerolo il 27/07/1982. e residente in Bricherasio – Via Mario Bertolino n. 6, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente dallo stesso rappresentato, il quale interviene nella presente in esecuzione della deliberazione di Giunta numero _____ adottata in data _____ esecutiva,

e

- la “Squadra Antincendi Boschivi e Protezione Civile di Bricherasio ODV”, in prosieguo indicata come Squadra A.I.B. di Bricherasio con sede fiscale in Piazza Santa Maria n.11, numero di codice fiscale 94528940011 iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Protezione Civile con il numero _40/337089_ dalla data del _09-10-2006_, in Persona del Caposquadra pro – tempore e legale rappresentante Signor TURINETTO GUIDO nato a Pinerolo il 06/07/1975 e residente in Bricherasio , Via Olmetti n. 50, domiciliato per la carica presso la sede della Squadra dallo stesso rappresentata, il quale interviene nella presente in esecuzione della deliberazione numero _///_ adottata dal Consiglio Direttivo della Squadra A.I.B. di Bricherasio, in data _///_, esecutiva, si conviene e stipula quanto segue:

PREMESSO:

che, a mente del disposto dell’articolo 108 del D.Lgs 31 marzo 1998, n.112, sono attribuite ai Comuni le funzioni relative:

1. all’attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
2. all’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
3. alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, (ora sostituite dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
4. all’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza;
5. alla vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali, dei servizi urgenti;
6. all’utilizzo del volontario di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali

che, da quanto sopra indicato, deriva per ciascun Comune l’obbligo di dotarsi di una propria struttura di protezione civile che, nel Comune di Bricherasio, per svariate ragioni, non è ancora stato possibile procedere alla costituzione di un Gruppo Comunale di Protezione Civile;

che è tuttavia, presente ed operante sul territorio comunale la Squadra A.I.B. sopra indicata, per la quale lo svolgimento di attività di protezione civile, ancorché non esclusivo, concorre a costituire oggetto delle attività esercitate, a mente del vigente statuto del 29/06/2019 registrata a Pinerolo il 01/07/2019 al numero 1335, Serie 3 cui si fa pieno ed integrale rinvio;

che è opportuno e vantaggioso, nelle more dell’eliminazione dei regolamenti attuativi della recente L.R. 14 aprile 2003, n.7 recante “Disposizioni in materia di protezione civile” che darà un nuovo assetto al sistema dei rapporti tra i Comuni e le Squadre A.I.B. in ordine allo svolgimento, da parte di queste ultime, di attività di protezione civile;

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 25/11/2019

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale della presente scrittura, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

La Squadra A.I.B. di Bricherasio in persona di cui sopra, si impegna nei confronti del Comune di Bricherasio che, come rappresentato, accetta, a garantire la propria azione di prevenzione ed intervento negli ambiti previsti dal proprio statuto e regolamento su tutto il territorio del Comune, impegnandosi altresì ad armonizzare le proprie modalità organizzative e di intervento con la regolamentazione comunale vigente in materia di protezione civile.

In particolare, in caso di calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi, l'azione della Squadra A.I.B. di Bricherasio mira a salvaguardare:

- ◆ il patrimonio boschivo ;
- ◆ gli insediamenti urbani, rurali, montani e pedemontani;
- ◆ l'ambiente naturale;
- ◆ la vita dei cittadini ed i loro beni;

Rientrano nell'ambito degli eventi che determinano la possibilità, per il Sindaco del Comune di Bricherasio, di richiedere (al di fuori della precettazione) l'intervento della Squadra A.I.B. a mero titolo esemplificativo:

1. microcalamità (crolli, frane, ecc)
2. alluvioni;
3. terremoti;
4. neviccate di straordinaria entità;
5. incendi di prossimità;
6. servizi vari nell'ambito di iniziative concordate di volta in volta tra le parti;
7. ricerca e recupero di persone disperse;

Articolo 2

La Squadra A.I.B., occasionalmente e secondo le disponibilità dei volontari e sulla base di programmi specifici concordati tra le parti, si impegna altresì al graduale recupero e manutenzione dei sentieri di preminente interesse al fine di rendere più facilmente accessibile il territorio in caso di calamità. Il recupero e la manutenzione sono da intendersi per l'anno solare.

Articolo 3

La Squadra A.I.B. si impegna ad assicurare tutti i propri volontari in relazione allo svolgimento delle attività di antincendio boschivo, mentre per le attività extra AIB il Comune provvede al mantenimento della copertura assicurativa per le attività di Protezione Civile n. 200323170 Compagnia Nobis.

Articolo 4

Il Comune di Bricherasio, a fronte dei servizi resi, a mente degli articoli che precedono, dalla Squadra A.I.B. si impegna:

- 1) ad elargire un contributo annuo, pari ad € 2000,00= a copertura dei costi relativi alla gestione amministrativa della Squadra da versare in due rate a maggio e a novembre e si riserva la facoltà di detrarre il contributo pattuito qualora non vengano eseguiti i lavori concordati;
- 2) a fornire all'occasione alla Squadra A.I.B. idonei mezzi ed attrezzature di soccorso o risorse finanziarie finalizzate ad interventi nell'ambito della protezione civile; il predetto materiale verrà custodito presso un sito della squadra comodataria;
- 3) il Comune di Bricherasio mette a disposizione della squadra i locali di cui alla planimetria allegata.
- 4) Il Comune di Bricherasio si riserva comunque di sostituire, in caso di necessità sopravvenuta, detti locali con altri sempre di proprietà comunale.

Articolo 5

il Comune si impegna alla formazione ed alla informazione annuale a tutti i volontari iscritti alla locale squadra in materia di Protezione Civile

Articolo 6

In considerazione della preminente necessità di realizzare su tutto il territorio comunale un efficiente ed armonico sistema di protezione civile che garantisca adeguata copertura di prevenzione e soccorso ed un valido sistema di pronto intervento, la Squadra A.I.B. si impegna ad uniformarsi alle specifiche direttive impartite dal Sindaco, Autorità Locale di Protezione Civile, nonché, nei limiti consentiti dal proprio statuto e regolamento ed ad ulteriore precisazione dell'impegno di cui ai precedenti articoli 1 e 2, a favorire il massimo coordinamento delle risorse umane e la più razionale utilizzazione dei mezzi tecnici disponibili nell'area interessata, eliminando e/o contribuendo ad eliminare qualsiasi forma di dannosa sovrapposizione, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia.

Articolo 7

La presente convenzione ha validità per anni 4 con decorrenza dal 1.1.2020 e, alla scadenza potrà essere rinnovata.

Ciascuna delle parti contraenti potrà, altresì, sciogliersi dalla presente convenzione, per specifici motivi, in qualsiasi momento, ma con efficacia e decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo

Articolo 8

Eventuali controversie tra le parti derivanti dalla applicazione della presente convenzione saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno per ciascuna nominato dalle due parti ed il terzo di comune accordo, ovvero, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pinerolo.

Articolo 9

Imposte e spese tutte della presente convenzione, inerenti e conseguenti, e delle dipendenti formalità, si convengono delle parti contraenti in egual misura.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI BRICHERASIO

Il Sindaco

PER LA SQUADRA A.I.B. E PROTEZIONE CIVILE DI BRICHERASIO ODV

Il Caposquadra

Bricherasio, il _____